

(N. 1384-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE SPAGNOLLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 febbraio 1956 (V. Stampato N. 1943)

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Bilancio

col Ministro del Tesoro

col Ministro del Commercio con l'Estero

col Ministro dell'Industria e Commercio

e col Ministro della Pubblica Istruzione

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 23 FEBBRAIO 1956

Comunicata alla Presidenza il 23 marzo 1956

Modifica dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 623, relativa alla concessione alla Valle d'Aosta della esenzione fiscale per determinate merci e contingenti.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 623, avente per oggetto: « Concessione alla Valle d'Aosta della esenzione fiscale per determinate merci e contingenti » indica i prodotti secondo determinati contingenti per i quali, « in attesa che sia attuato il regime di zona franca previsto per il territorio della Valle d'Aosta, dall'articolo 14 della legge costituzionale n. 4, del 26 febbraio 1948, è consentita la immissione in consumo in detto territorio, per il fabbisogno locale, in esenzione dal dazio, dal diritto di licenza, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovraimposte di confine ».

Con i successivi articoli si prescrivono norme particolari circa l'esenzione, per il primo atto economico, dall'imposta generale sull'entrata, circa l'esonero a particolari condizioni dal pagamento dell'imposta erariale di consumo e dal relativo diritto di licenza per l'energia elettrica prodotta nella Valle e, infine, circa le modalità per la concessione delle esenzioni.

Con l'attuale disegno di legge, dato che il disposto dell'articolo 14 della legge costituzionale n. 4, del 26 febbraio 1948 (« Il territorio della Valle d'Aosta è posto fuori della zona doganale e costituisce zona franca. Le modalità della zona franca saranno concordate con la Regione e stabilite con legge dello Stato ») non è ancora stato attuato, si proroga quella specie di regime intermedio che è stato avviato con la citata legge 3 agosto 1949, n. 623, introducendo in questa modifiche e perfezionamenti, suggeriti dall'esperienza e basati sulle necessità della Valle.

Particolarmente le modifiche riguardano:

— l'esenzione per merci non previste dalla legge del 1949, in sostituzione di altre che erano previste e precisamente:

cacao in grani al posto di cacao in polvere; semi di soia e semi di arachidi al posto di olio di semi e si giustificano per il cacao — con il desiderio della Valle di produrre essa, nel proprio territorio, il cacao in polvere e fabbricare il burro di cacao per un quantitativo di almeno 100 quintali, — per i semi — in quanto anche qui si vuole dallo Stato venire incontro al desiderio della Valle, soprattutto perchè dalla

lavorazione dei semi di soia residuano i pannelli che vengono utilizzati su vasta scala per l'alimentazione del bestiame e per concime;

— l'esenzione per merci nuove non previste dalla legge del 1949 e precisamente:

attrezzi agricoli vari quali sono elencati nella legge in esame e ciò allo scopo di soddisfare le esigenze dei piccoli agricoltori valdostani; l'importo relativo, previsto in 15 milioni nel progetto governativo è stato dalla Camera dei deputati elevato a 25 milioni;

— aumenti dei contingenti di varie voci, della legge del 1949, e questo in relazione alle constatate esigenze manifestatesi in questi anni:

l'aumento del contingente dello zucchero, del the e del caffè è in relazione ai maggiori consumi della popolazione e del settore industriale, l'aumento dei contingenti petroliferi deriva dall'aumento degli autoveicoli che sono saliti da 1198 a 9260, come specifica la relazione ministeriale; lo stesso dicasi per i libri scolastici in relazione all'aumentata popolazione scolastica;

— la conferma dello stesso ammontare di contingenti previsti dalla legge 1949 per spiriti, liquori, birra, ecc. — eccezione fatta per l'alcole denaturato che viene diminuito — soltanto che i contingenti ora vengono indicati in ettanidri anzichè in ettolitri, dato che per queste merci la tassazione viene applicata in base alla gradazione alcoolica.

In complesso si può dire che fra Stato e Regione si è raggiunto un accordo che rispecchia le esigenze della Regione stessa, in attesa che venga introdotto il regime doganale a termini del citato articolo 14 della legge costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948, che ha approvato lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta. A questo proposito, viene spontaneo l'auspicio che, essendo ormai passati 8 anni, la zona franca diventi al più presto un fatto compiuto, pur non ignorando alcuno le difficoltà molteplici per la sua attuazione.

Tanto premesso, a nome della 5^a Commissione finanze e tesoro, propongo l'approvazione del disegno di legge.

SPAGNOLLI, *relatore*.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 623, è sostituito dal seguente:

«In attesa che sia attuato il regime di zona franca, previsto per il territorio della Valle d'Aosta, dall'articolo 14 della legge costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948, è consentita la immissione in consumo in detto territorio, per il fabbisogno locale, in esenzione dal dazio, dal diritto per i servizi amministrativi, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovrimeposte di confine, nonché dal diritto erariale sugli alcoli dei sottoindicati prodotti, nei limiti dei contingenti annui a fianco di ciascuno di essi indicati:

zucchero	Quint.	30.000
caffè crudo	»	3.500
surrogati caffè	»	500
cacao in grani	»	900
the	»	100
semi di soia	»	8.500
semi di arachidi	»	1.500

spirito, liquori, acquaviti e profumerie alcoliche compresi gli spiriti ottenuti nel territorio della Valle, dalla distil-

lazione per usi familiari, in piccoli alambicchi	Ha.	1.000
alcole denaturato	»	500
birra	Hl.	9.000
benzina	Quint.	50.000
gasolio	»	40.000
petrolio	»	3.000
olio lubrificante	»	3.000

libri di testo scolastici, in altre lingue od in lingua mista approvati dal Provveditorato agli studi Lire 10 milioni

attrezzature per l'agricoltura (trattori agricoli fino a 20 HP); motocoltivatori e motofalciatrici, con relativi attrezzi ed accessori, motopompe, irroratrici e polverizzatori per la irrorazione di anticrittogamici; pompe a motore, a spalla ed a traino (compresi gli atomizzatori); materiale teleferico; attrezzatura casearia; voltafieni e rastrelli automatici (ranghiatori) » 25 milioni

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* e ha efficacia dal 1° gennaio 1956.